

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per le finanze.

FERRARA, ministro per le finanze. Quanto alla questione della legalità, mi permetterà l'onorevole preopinante di dirgli che la circolare, di cui si tratta, è un atto del precedente Gabinetto, e tanto possiamo giudicarlo noi nuovi ministri, quanto, o meno di quello che possa farlo la Camera.

Quanto poi all'assicurazione che desiderava l'onorevole Fenzi, io posso dirgli formalmente che, qualunque sia la legalità dell'atto compiuto, la questione è affatto spostata, dacchè più non si parli di operazione da farsi urgentemente per il semestre che va trapoco a scadere. La circolare naturalmente non sarà più mantenuta in vigore nel pagamento del secondo semestre di quest'anno: in primo luogo, perchè è a sperarsi che a quest'epoca si siano potuti cambiare i titoli del debito pubblico; in secondo luogo perchè, quando pure non siansi ancora potuti cambiare, dal momento che si sono sentiti i reclami del commercio, e dopo la discussione che si è fatta in questa Camera, il Ministero dovrà seriamente occuparsi di tal questione, procurando di adottare un metodo più semplice e molto men dubbio.

Quindi l'onorevole Fenzi può essere certo che la sua raccomandazione sarà esaudita.

FENZI. Dopo queste dichiarazioni io ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Questo incidente è esaurito.

L'onorevole Cortese ha inviato al banco della Presidenza la domanda d'una interpellanza, ch'egli vorrebbe dirigere al signor ministro delle finanze. Essa è in questi termini:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro delle finanze intorno ai suoi propositi, circa il decreto del 2 dicembre 1866, con cui vennero sopresse le direzioni speciali del debito pubblico, e della Cassa dei depositi e prestiti. »

Prego il signor ministro a dichiarare unicamente se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

FERRARA, ministro per le finanze. Risponderei sabato.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, sarà messa all'ordine del giorno di sabato prossimo quest'interpellanza dell'onorevole Cortese.

PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE.

FERRARA, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'emissione di 20 milioni di lire nominali, in pezzi di bronzo da uno, due, cinque e dieci centesimi, e prego la Camera di occuparsene sollecitamente. (V. Stampato n° 50)

DI REVEL, ministro per la guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'auto-

rizzazione di una spesa straordinaria di lire 1,380,000 per la trasformazione di armi portatili, ripartitamente sui bilanci degli esercizi 1867 e 1868. (V. Stampato n° 49)

Pregherei la Camera a volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. La Camera dà atto ai signori ministri della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno esaminati d'urgenza, qualora non sorga opposizione.

(Sono dichiarati urgenti.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PER IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE E SULLA ENTRATA FONDIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge per imposta sulla ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria.

Nell'ultima tornata l'onorevole Nervo aveva proposto e svolto un emendamento all'articolo 7 di cui ho dato lettura.

Ora spetta all'onorevole Fossa la facoltà di parlare intorno al medesimo.

FOSSA. Signori, nell'ultima adunanza l'onorevole Nervo sviluppava il suo emendamento, il quale in ciò consiste: « Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle lire 400 imponibili, andranno soggetti ad una tassa fissa di lire 2, salve le eccezioni portate dall'articolo 7 della legge suddetta. »

L'ora avanzata non ha permesso alla Commissione di addurre le ragioni per le quali essa non può accettare detto emendamento. Adempio dunque adesso a questo compito.

L'onorevole Nervo sosteneva quell'emendamento con un doppio ordine d'idee, e per una ragione di giustizia e per l'interesse della finanza; esso infatti ci domandava: non è egli giusto che anche la rendita imponibile inferiore alle lire 400 debba concorrere alle spese dello Stato? E dirimpetto alla situazione finanziaria attuale è forse lecito di disprezzare questo concorso? Risponderò all'una ed all'altra di queste sue domande; e cominciando dalla seconda esporrò alla Camera alcune cifre, della precisa esattezza delle quali certo non oserei d'assumere tutta la responsabilità per una ragione facile a comprendersi, cioè pel motivo che cifre esatte in questa materia non ne possiamo avere, ma che quanto meno credo siano abbastanza approssimative, perchè possiamo formarci un criterio sul risultato delle medesime.

I contribuenti dell'imposta sulla ricchezza mobile in Italia, esclusa la Venezia, si calcolano a 3,850,000;